



GDPR: valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto è una nuova procedura introdotta dal GDPR che permette al titolare del trattamento di valutare la necessità, la proporzionalità ed i rischi del trattamento di alcune tipologie di dati, così da approntare misure idonee di sicurezza. La norma prevede casi specifici in cui la valutazione è obbligatoria. La **valutazione d'impatto** sulla protezione dei dati è una novità introdotta dal Regolamento UE 2016/679 ed è espressione del principio di responsabilizzazione (**accountability**) del titolare nei confronti dei trattamenti da questo effettuati. La valutazione è necessaria quando il trattamento può presentare un **rischio elevato** per i diritti e le libertà delle persone fisiche e va fatta, in particolare, in alcuni specifici casi previsti dal Regolamento e cioè in presenza di un **monitoraggio sistematico** dei dati o di una sorveglianza sistematica su una zona accessibile al pubblico o quando i dati sensibili sono trattati su larga scala. Qualora, inoltre, dalla valutazione emerga che il trattamento dei dati presenti comunque un rischio elevato, il titolare del trattamento è tenuto a consultare previamente **l'autorità di controllo**.

Sono esclusi dalla valutazione d'impatto i **trattamenti in corso** già autorizzati dalle autorità competenti e che non presentino modifiche significative prima del 25 maggio 2018, data di piena applicazione del Regolamento.

Cosa cambia	Prima	Dopo
	Fino al 24 maggio 2018	Dal 25 maggio 2018
Cos'è la valutazione d'impatto	-	E' una procedura grazie alla quale va valutata la necessità, la proporzionalità ed i rischi del trattamento di alcune tipologie di dati, per permettere al titolare del trattamento di approntare misure idonee di sicurezza .
Chi deve farla	-	Deve essere fatta dal titolare del trattamento, consultandosi con l'eventuale responsabile della protezione dei dati (DPO).
Con quali tempi	-	Deve essere effettuata prima del trattamento dei dati e deve essere soggetta a revisione continua



Quando è obbligatoria

- Il titolare deve effettuare la valutazione d'impatto quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un **rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche**.

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è richiesta in particolare nei casi seguenti:

- una **valutazione sistematica** e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche
- il **trattamento su larga scala di dati sensibili** o relativi a condanne penali ed a reati
- la **sorveglianza sistematica su larga scala** di una zona accessibile al pubblico.

Cosa contiene

- Deve contenere almeno:
 - una **descrizione sistematica dei trattamenti** previsti e delle finalità del trattamento, compreso, l'eventuale interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento
 - una **valutazione della necessità e proporzionalità** dei trattamenti in relazione alle finalità
 - una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati
 - le **misure previste per affrontare i rischi**, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.